



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2011 (15.06)
(OR. en)**

11330/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0131 (NLE)**

**AVIATION 162
RELEX 633
ASIE 35**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 10389/10 AVIATION 70 RELEX 482 ASIE 31

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica di Indonesia
– Adozione

1. L'accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. La Commissione ha presentato la proposta in oggetto al Consiglio il 27 maggio 2010. Il testo della proposta è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" ed è stato messo a punto dal servizio dei giuristi-linguisti. Il testo dell'accordo è stato adottato dal Consiglio il 7 ottobre 2010. L'accordo non è ancora firmato.

3. Durante la preparazione dell'accordo in vista della firma, sono state individuate alcune ulteriori modifiche di carattere tecnico che, a seguito di consultazioni tra gli esperti degli Stati membri interessati, la controparte indonesiana e la Commissione, dovevano essere apportate al testo dell'accordo. ¹

4. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio:
 - ad adottare il testo modificato in modo da consentire la firma dell'accordo;
 - a prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.

¹ 10843/3/10 REV 3

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo l'Unione concluda con il Governo della Repubblica di Indonesia l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze dell'Unione per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri."
